



Informazioni concernenti domicilio legale e domiciliatario

Sede e domicilio legale

Ogni ente giuridico iscritto nel registro di commercio dispone di una **sede**. Nel registro di commercio è iscritto il nome del Comune politico corrispondente (art. 117 cpv. 1 ORC¹). Nel luogo della sua sede, l'ente giuridico deve disporre di un **domicilio legale** (art. 117 cpv. 2 ORC), vale a dire di un indirizzo presso il quale l'ente giuridico è raggiungibile. Il domicilio legale da iscrivere nel registro di commercio deve contenere le seguenti indicazioni: via, numero civico, codice postale e luogo (art. 117 cpv. 2 ORC).

Se un ente giuridico non dispone di un domicilio legale, occorre indicare nel registro di commercio il domiciliatario che concede all'ente giuridico l'**indirizzo c/o** nel Comune di sede (art. 117 cpv. 3 ORC).

Requisiti per il proprio domicilio legale (= indirizzo proprio ai sensi dell'art. 117 cpv. 2 ORC)

L'ente giuridico deve garantire un'offerta di prestazioni amministrative, indipendentemente dal fatto che disponga di un domicilio legale o di un indirizzo c/o concessogli da un domiciliatario. **L'ente giuridico deve essere fisicamente raggiungibile dalle autorità** (p. es. per l'invio di documenti ufficiali o la conservazione di documenti) **e dai clienti** (p. es. per le questioni legate ai diritti contrattuali, alla protezione dei consumatori o per domande di carattere generale). **Una mera cassetta delle lettere o una mera casella postale, fisica o elettronica, non bastano come domicilio legale o recapito del domiciliatario².**

Se **non spetta primariamente al personale** dell'ente giuridico offrire le prestazioni amministrative, ma a un'impresa del proprio gruppo (p. es. una società di servizi SA), a un'impresa terza (p. es. una fiduciaria) o a un terzo (p. es. un avvocato), occorre procedere alla notificazione per l'iscrizione dell'impresa o della persona in questione come domiciliatario nel registro di commercio. **In un simile caso, l'ente giuridico non dispone di un indirizzo proprio in cui lavora il suo personale amministrativo e quindi nemmeno di un domicilio legale.**

Conseguenze per false indicazioni del domicilio

Le persone obbligate alla notificazione devono tenere conto di questa differenza, poiché se iscrivono nel registro di commercio un domicilio legale anziché un domiciliatario violano il divieto d'inganno (art. 26 ORC). Per quanto riguarda la notificazione correrebbero inoltre il rischio di

¹ Ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007 (ORC, RS 221.411)

² Ufficio federale del registro di commercio, Comunicazione 2/15 del 30 novembre 2015, ciff. II. con ulteriori rinvii

commettere il **reato di falsità in atti** (art. 251 CP³) e, per quel che concerne l'iscrizione, quello di **conseguimento fraudolento di una falsa attestazione** (art. 253 CP).

Se rileva che nel registro di commercio è stato iscritto un domicilio legale anziché il domiciliatario, l'ufficio del registro di commercio procede all'iscrizione d'ufficio secondo l'articolo 938 CO, poiché l'iscrizione non corrisponde (più) alle circostanze di fatto. **Se riscontra la lacuna già in occasione della verifica della notificazione, deve rigettarla.** Per questo motivo il registro di commercio anche nel caso di un'iscrizione, può richiedere indicazioni più dettagliate sul domicilio legale e in modo particolare **sul personale presente** all'indirizzo annunciato (art. 117 cpv. 4 ORC).

³ Codice penale svizzero del 21 dic. 1937 (CP; RS 311.0)